

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

AVVISO AI SIGG. AVVOCATI **Comunicazioni di Segreteria ai difensori costituiti**

In accordo con le organizzazioni professionali dei signori Avvocati, e nell'ottica di un indispensabile contenimento delle spese, a decorrere dal 16 giugno 2014, le comunicazioni di segreteria avverranno secondo le seguenti modalità:

A) con riferimento ai ricorsi depositati prima della data di entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (16 settembre 2010):

- la comunicazione sarà effettuata all'indirizzo PEC dell'avvocato domiciliatario ai sensi dell'art.25 C.p.a, come risultante dai pubblici elenchi, salvo che il difensore, (diverso dal domiciliatario) dichiari con atto depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo PEC;
- in assenza di difensore domiciliatario, la comunicazione andrà comunque effettuata a mezzo PEC, e precisamente all'indirizzo PEC del primo difensore indicato in ricorso, come risultante dai pubblici elenchi;
- per i ricorsi depositati prima del 16 settembre 2010, i Signori Avvocati sono invitati a comunicare alle Segreterie l'indirizzo PEC al quale intendono ricevere gli avvisi, anche se già indicato all'atto del deposito del ricorso;


B) con riferimento ai ricorsi depositati successivamente all'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo:

- 1) la comunicazione sarà effettuata all'indirizzo PEC dell'avvocato domiciliatario risultante dai pubblici elenchi, salvo che il difensore dichiari con atto successivamente depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo PEC;
- 2) in mancanza di domiciliazione presso un difensore, la comunicazione sarà effettuata all'indirizzo PEC del difensore indicato in ricorso;
- 3) in caso di indicazione di più indirizzi PEC da parte dei difensori componenti il collegio difensivo, la comunicazione a mezzo PEC sarà effettuata all'indirizzo PEC del primo difensore indicato in ricorso e risultante dai pubblici elenchi, salvo che il collegio difensivo dichiari, nel ricorso o con atto successivamente depositato in segreteria, di voler ricevere le comunicazioni ad un (unico) diverso indirizzo PEC, corrispondente ad uno dei difensori, risultante dai pubblici elenchi;
- 4) in caso di contrasto tra l'indirizzo PEC indicato in ricorso e quello risultante dai pubblici elenchi, si darà prevalenza a quest'ultimo;

C) con riferimento ai ricorsi depositati dopo il 16 giugno 2014, sarà cura del o dei difensori indicare un unico indirizzo PEC.

In definitiva, dal 16 giugno 2014 sarà effettuata una sola comunicazione a mezzo PEC.

Prot. 481 / 14



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

AVVISO AI SIGG. AVVOCATI

Deposito di copie degli atti processuali

Visto l'art. 5, comma 2, All. 2, del Codice del processo amministrativo, al fine di razionalizzare le produzioni cartacee presso le Segreterie nonché di ottenere un ragionevole contenimento dei consumi, a decorrere dal 12 maggio 2014, per i ricorsi non accompagnati da istanza cautelare, sia in primo grado che in appello, può ritenersi sufficiente il deposito di due copie di ciascun atto prodotto dalle parti, oltre all'originale.

In seguito, ciascuna parte provvederà a integrare le proprie produzioni, depositando le copie residue dopo la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione della causa (che conterrà apposita richiesta di integrazione del deposito), e comunque non oltre l'ultimo dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a.

Resta fermo, ovviamente, l'obbligo di immediato deposito di copia informatica degli atti unitamente all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.a.

Roma, 28 aprile 2014

Il Segretario Generale